



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 29/01/2026

RIFERIMENTI

PROPONENTE

OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale per Occupazioni ed Esposizioni Pubblicitarie (CUP) e per il Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi destinati a Mercati (CUM) - Determinazione Tariffe Anno 2026.

Il giorno **ventinove gennaio duemilaventisei** in Modugno, previo inviti scritti, in videoconferenza si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
BONASIA NICOLA	Sindaco	Si	
MONTEBRUNO GIUSEPPE	Vice Sindaco	Si	
ALFONSI ANTONIO	Assessore	Si	
MAURELLI MARYSABEL	Assessore	Si	
TRENTADUE-NEROTTI ROSSANA	Assessore	Si	
TRENTADUE TIZIANA	Assessore	Si	
FRAGASSI APOLLONIA	Assessore	Si	

Tot. 7

Tot. 0

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Città di Modugno - GC n. 13 del 29/01/2026



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che istituisce a decorrere dal 2021 il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e 837, della suddetta legge il presupposto dei Canoni Unico Patrimoniale e Mercatale sono:

- 1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- 2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 3) la “... *omissis**concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*”.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019, il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero “*l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819*”;
- relativamente, alle aree adibite a mercati, a norma dell'art. 1, comma 843, della Legge 160/2019, le tariffe standard (€ 1,20 per la città di Modugno) possono essere aumentate: “*nella misura massima del 25 per cento*”;
- relativamente a norma dell'art. 1, comma 843, della Legge 160/2019 “I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.

Richiamati:

- il **comma 831** a mente del quale “*...Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:*
 - **Comuni fino a 20.000 abitanti** € 1,50
 - **Comuni oltre 20.000 abitanti** € 1,00*In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. **Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...”;*
 - il **comma 831 bis** a mente del quale “*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi*



ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Rilevato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/3/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale per Occupazioni ed Esposizione di mezzi Pubblicitari adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021 è stato approvato – e poi con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/22, modificato - il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate adottato, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'1/4/2021 sono state approvate le tariffe per l'anno 2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/3/2022 sono state approvate le tariffe per l'anno 2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n.47 dell'11/04/2023 sono state approvate le nuove tariffe per l'anno 2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n.42 del 13/03/2024 sono state approvate le nuove tariffe per l'anno 2024 apportando alcune modifiche alle tariffe in vigore nell'anno 2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n.34 del 26/02/2025 sono state confermate le tariffe per l'anno 2025;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il DM 24 dicembre 2025 del Ministro degli interni, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2026 degli enti locali;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono



procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Dato atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Dato atto:

- della propria competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 42, comma 2 lett.f) e dall'art.48 del D.Lgs. 267/2000;
- che per l'anno 2026 il gettito derivante dai Canoni si assesta su una stima annua di € 500.000,00 includenti le entrate derivanti dai canoni temporanei e per pubbliche affissioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione in esame, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Entrate, dott.ssa Maria Antonietta Florio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di **CONFERMARE**, per l'anno 2026, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale vigenti nell'anno 2025, come approvate con deliberazione n. 34 del 26/02/2025, nella misura riportata nell'allegato A alla presente deliberazione della quale va a costituire parte integrante e sostanziale;

ed inoltre, stante l'urgenza determinata dall'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2028;

a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nunziantè Vittorio Francesco Ercole

Il Sindaco
f.to Ing. Nicola Bonasia



**Pareri**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **3 del 28/01/2026**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **Canone Unico Patrimoniale per Occupazioni ed Esposizioni Pubblicitarie (CUP) e per il Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi destinati a Mercati (CUM) - Determinazione Tariffe Anno 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2026

OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale per Occupazioni ed Esposizioni Pubblicitarie (CUP) e per il Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi destinati a Mercati (CUM) - Determinazione Tariffe Anno 2026.

È AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 30/01/2026 AL 14/02/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Beatrice Maggio

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITÀ

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LÌ, 30/01/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Beatrice Maggio

